

Torino, 20 settembre 1845 — Divisione Armi diverse.

Estratto di Regio Viglietto portante un riordinamento della regia scuola di equitazione militare, coll'assegno delle paghe e vantaggi, arredi ecc. (1).

CARLO ALBERTO ECC. ECC.

Nel dimostrare vie maggiormente sempre, quanto utile divisamento sia stato quello d'instituire, come fecero i reali nostri predecessori, con regio brevetto del 15 di novembre 1823, una scuola militare di equitazione alla Venaria Reale, intesa a promuovere e mantener uniforme l'istruzione nei corpi di milizia a cavallo, la sperienza fattane ha pur col tempo resa manifesta la necessità di recare nell'ordinamento della medesima alcune variazioni per via delle quali possa questa riuscir vie meglio sempre appropriata a quel fine per cui venne instituita.

E volendo noi provvedere per modo che tali variazioni abbiano effetto, abbiamo risoluto di ordinare, siccome ordiniamo, le disposizioni seguenti:

Art. 1. — *Instituto della scuola.*

§ 1. La regia scuola militare di equitazione continuerà, come infino ad ora, ad essere stabilita alla Venaria Reale.

§ 2. Suo instituto principale sarà tuttavia

1° Di promuovere e mantener viva ed uniforme l'istruzione nei corpi di milizia a cavallo, nella parte singolarmente che ragguardi così l'arte di cavalcare ed addestrare i cavalli, come il maneggio sia a cavallo, sia a piede, delle armi da fuoco, da taglio e da punta, assegnate alla cavalleria;

2° Di somministrare per tal fine idonei istruttori ai diversi reggimenti di cavalleria;

(1) Tuttochè la scuola militare di equitazione sia stata radicalmente modificata coi regolamenti del 20 novembre 1849 e 23 novembre 1862, si crede debba riuscir utile la riproduzione del regio viglietto 20 settembre 1845, giacchè nessuna disposizione posteriore ha provveduto ancora così compiutamente alle varie parti del servizio, e possono quindi consultarsene opportunamente le disposizioni che in gran parte, non ostante le emanate modificazioni, rimangono sostanzialmente in vigore.

3° Ed, occorrendo, di somministrar pure abili cavalierizzi pel servizio della real corte.

Art. 2. — *Dipendenza.*

§ 3. La regia scuola militare di equitazione starà tuttora sotto l'autorità immediata del primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina, e ne dipenderà direttamente.

Art. 3. — *Personale.*

§ 4. Il personale assegnato alla scuola così pel governo disciplinale ed economico, come per l'istruzione e gli altri diversi servizi, conterà di

Un comandante generale,	Un professore di veterinaria,
Un comandante in secondo,	Un furiere maggiore,
Un maggiore,	Due furieri e
Due capitani,	Tre marescialli d'alloggio, } sotto-
Un aiutante maggiore,	Due marescialli d'alloggio,
Un capo istruttore,	Sei brigadieri,
Un primo istruttore,	Sessantasei soldati,
Tre istruttori,	Un maniscalco,
Un ufficiale d'amministrazione,	Due trombettieri.
Un cappellano,	

§ 5. Il comandante generale, il comandante in secondo, il maggiore, i due capitani, l'aiutante maggiore, il capo istruttore ed i quattro istruttori, l'ufficiale d'amministrazione, il furiere maggiore, i cinque bass'ufficiali sotto-istruttori, i due marescialli d'alloggio, il maniscalco, i due trombettieri formeranno il quadro permanente della scuola, alla quale s'intenderanno effettivamente ascritti.

§ 6. Epperò, nell'essere destinati presso la scuola, cesseranno da qualunque corpo o reggimento a cui fossero ascritti, ma continueranno bensì tuttavia ad essere parte dell'arma di cavalleria.

§ 7. E così pure il cappellano ed il professore di veterinaria s'intenderanno ascritti al quadro anzidetto.

§ 8. I sei brigadieri saranno distaccati e comandati bensì soltanto presso la scuola quali aggiunti al suo quadro permanente, alla ragione di uno per ogni reggimento di cavalleria, e continueranno perciò ad essere parte bensì tuttora del proprio reggimento, ed a far numero nel medesimo, ma saranno, durante

la permanenza loro presso la scuola, considerati come in soprannumero al quadro assegnato al reggimento, epperò surrogati colla nomina di altri brigadieri effettivi.

§ 9. E similmente i sessantasei soldati saranno distaccati e comandati soltanto presso la scuola quali aggiunti al quadro permanente della medesima, a ragguglio di undici per ogni reggimento di cavalleria, e continueranno ad essere parte tuttora del proprio reggimento ed a far numero nel medesimo, ma saranno considerati come in soprannumero alla forza al reggimento assegnata, e potranno quindi essere surrogati per via di altrettante reclute.

§ 10. Quantunque determinato a sei il numero dei brigadieri, ed a sessantasei quello dei soldati oradetti, tuttavia il numero degli uni e degli altri potrà essere scemato od aumentato dalla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina secondo che il servizio sia per richiedere.

Art. 4. — *Comandante generale.*

§ 11. Il comandante generale sarà scelto negli ufficiali generali, del grado di maggior generale, in attivo servizio nell'arma di cavalleria o da questa provenienti.

§ 12. Potrà anche, laddove riesca più opportuno al nostro servizio, riunire al comando generale della scuola il comando pure di una brigata di cavalleria.

§ 13. Ad ogni modo, qual comandante generale della scuola, avrà il governo superiore diretto così di tutte le cose, come di tutte le persone appartenenti alla scuola stessa, sieno tali persone addette comunque alla medesima, sì permanentemente, sì per a tempo soltanto.

§ 14. Eserciterà la superiore sua autorità, vigilanza e direzione sopra l'istruzione, l'amministrazione economica, la disciplina e la polizia, e qualunque parte generalmente del servizio della scuola, del regolar governo della quale s'intenderà per ogni rispetto mallevadore.

§ 15. Starà, per l'esercizio della sua autorità e delle sue incumbenze, sotto l'autorità superiore del primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina, dal quale dipenderà direttamente.

§ 16. Notizierà il primo segretario stesso di qualunque avvenimento di momento che succeda nella scuola.

§ 17. Lo ragguaglierà regolarmente tanto dell'andamento della scuola rispetto al governo disciplinale ed economico, all'istruzione ed a qualsivoglia parte del servizio, quanto del contegno, della condotta, del modo di adempire i propri doveri di tutte le persone che comunque si trovino presso la medesima.

§ 18. Avrà solo il carteggio d'ufficio con la regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina, e così pure colle amministrazioni, autorità o corpi con cui la scuola abbia relazioni.

Art. 5. — *Comandante in secondo.*

§ 19. Il comandante in secondo sarà ufficiale superiore, del grado di colonnello, dell'arma di cavalleria.

§ 20. Soprintenderà, sotto gli ordini e l'autorità superiore del comandante generale, così all'istruzione, al governo disciplinale e al governo economico, come a qualunque parte generalmente del servizio della scuola.

§ 21. Avrà da lui dipendente tutto il personale comunque ascritto o comandato presso la scuola, ne invigilerà strettamente il contegno e la condotta, vedrà che ciascuno adempisca i propri doveri, ed eseguisca puntualmente i regolamenti e gli ordini esistenti, e ne starà mallevadore presso il comandante generale.

§ 22. Riceverà dal maggiore e dal capo istruttore le diverse relazioni intorno al servizio, all'ordine, alla disciplina, all'istruzione, all'amministrazione, e ne ragguaglierà il comandante generale, al quale generalmente dovrà riferir sempre qualunque emergente.

§ 23. Nei casi di assenza, mancanza od impedimento, supplirà il comandante generale e ne terrà le veci.

Art. 6. — *Maggiore.*

§ 24. Il maggiore sarà scelto nell'arma di cavalleria fra gli ufficiali superiori del suo grado.

§ 25. Soprintenderà, sotto gli ordini immediati ed in sussidio del comandante in secondo, a tutti i diversi particolari della polizia, della disciplina, del servizio, dell'amministrazione della scuola, e ne starà mallevadore verso il comandante oradetto, al quale farà relazione di qualunque emergente.

§ 26. Soprintenderà similmente, sotto gli ordini ed in sussidio del comandante in secondo, a quelle parti dell'istruzione che il comandante generale affiderà particolarmente alla sua direzione.

§ 27. Invigilerà intorno alla condotta, alla disciplina, al contegno di tutto il personale a lui inferiore per grado, e vedrà che ciascuno adempisca il proprio dovere.

§ 28. Eserciterà specialmente poi la sua vigilanza sopra gli uffiziali, i bass'uffiziali ed i soldati dei diversi corpi mandati ogni anno presso la scuola per l'istruzione loro.

§ 29. Sarà sussidiato nell'adempimento delle sue incumbenze dai capitani, dall'aiutante maggiore e dall'uffiziale di amministrazione.

§ 30. Supplirà il comandante in secondo, e ne terrà le veci ognorachè sia questi assente, mancante od impedito.

§ 31. Laddove il comandante generale ed il comandante in secondo saranno ambidue ad una volta assenti, mancanti od impediti, assumerà e terrà temporaneamente il comando superiore della scuola in vece loro.

§ 32. Qualora sarà assente, mancante od impedito, il maggiore sarà supplito dal capo istruttore, ognorachè questi sia fregiato del grado pure di maggiore, e, quando no, sarà supplito dal più anziano per grado fra i capitani esistenti presso la scuola.

Art. 7. — Capitani.

§ 33. I due capitani saranno scelti negli uffiziali di cavalleria del grado loro.

§ 34. Attenderanno, sotto gli ordini ed in sussidio del maggiore, a tutti i diversi particolari del governo disciplinale e del servizio della scuola, si rispetto agli uomini, si rispetto ai cavalli, che si trovino comunque destinati o comandati presso la medesima.

§ 35. Faranno per tal fine per turno il servizio d'ispezione nella scuola, in quel modo appunto che lo stesso servizio vuol esser fatto nei reggimenti di cavalleria, e con norme simili a quelle che per tal effetto sono prescritte dal regolamento di disciplina militare.

§ 36. Faranno scuola così agli uffiziali subalterni ascritti comunque al quadro permanente, come a quelli ogni anno mandati per l'istruzione loro presso la scuola,

1° Intorno ai regolamenti di amministrazione, di disciplina

militare; di servizio nelle piazze; di servizio in campo; e nel codice penale militare;

2° Intorno al regolamento per l'esercizio e le evoluzioni della cavalleria, ed intorno alla bardatura ed all'affardellamento.

§ 37. Secondo i cenni del comandante generale, riuniranno gli ufficiali stessi, come pure tutti i bass'uffiziali e soldati che sieno presso la scuola per esercitarli praticamente così a piede, come a cavallo nelle diverse lezioni divise nell'oradetto regolamento di esercizio sino alla scuola del pelotone inclusivamente.

§ 38. Uno dei due capitani, ad elezione del comandante generale, avrà inoltre il comando e l'amministrazione di tutti i bassi ufficiali, soldati ed allievi ordinari destinati presso la scuola, e che secondo le norme determinate nel § 153 ne formano lo squadrone permanente, ed eserciterà presso tale squadrone, sussidiato dagli ufficiali subalterni al medesimo addetti, le incumbenze stesse che sono esercitate nei corpi dai capitani presso il proprio squadrone.

§ 39. L'altro capitano eserciterà le incumbenze di capitano di massa, avrà inoltre il comando e l'amministrazione altresì dei bassi ufficiali e soldati mandati annualmente per loro istruzione presso la scuola e che giusta il tenore del § 201 ne formeranno lo squadrone temporaneo, e sarà sussidiato in tale comando dagli ufficiali subalterni destinati presso lo squadrone oradetto.

§ 40. I mentovati due capitani si suppliranno vicendevolmente nei casi di mancanza, assenza od impedimento.

§ 41. Assisteranno per turno, per mantener l'ordine, a quelle lezioni che verranno date dagli istruttori od altri, agli ufficiali comandati presso la scuola, alle quali non assista il capo istruttore.

Art. 8. — *Aiutante maggiore.*

§ 42. L'aiutante maggiore sarà ufficiale del grado di sottotenente o di luogotenente nell'arma di cavalleria.

§ 43. Adempirà presso la scuola incumbenze analoghe a quelle che sono adempite dall'aiutante maggiore in primo e da quello in secondo, presso i corpi di cavalleria.

§ 44. Non avrà tuttavia, come nei corpi, il carico dell'istruzione dei bass'uffiziali e soldati.

§ 45. Ma verrà bensì adoperato a far personalmente, così in

sussidio dei capitani, come in sussidio degl'instruttori, quelle scuole si teoriche, si pratiche, che il comandante generale stimerà di affidargli.

§ 46. Nel caso di assenza, mancanza od impedimento, sarà supplito da quello fra gli ufficiali subalterni ascritti al quadro permanente della scuola che il comandante generale designerà per tal effetto.

Art. 9. — *Capo istruttore.*

§ 47. Il capo istruttore sarà ufficiale di cavalleria del grado ordinariamente di capitano.

§ 48. Potrà anche, occorrendo, essere ufficiale del grado di maggiore.

§ 49. Avrà, sotto l'autorità del comandante in secondo, l'incumbenza e la direzione immediata dell'istruzione a cavallo sia teorica, sia pratica.

§ 50. Proporrà allo stesso comandante le norme colle quali dar effetto all'istruzione oradetta, le classi e l'orario che sarebbe opportuno di stabilire per la medesima.

§ 51. Ammaestrerà in persona sia teoricamente, sia praticamente gl'instruttori, e si darà indefesso pensiero di perfezionarli sia nell'equitazione, sia nell'addestramento dei cavalli, talchè ne riescano peritissimi.

§ 52. Ammaestrerà pure in persona o farà ammaestrare, lui presente, e sotto la sua direzione, dagl'instruttori, gli ufficiali che in qualunque modo sieno destinati presso la scuola per l'istruzione loro.

§ 53. Assisterà alle lezioni che saranno date dagl'instruttori ai sottoinstruttori ed agli allievi ordinari.

§ 54. Regolerà l'ordine e la progressione da osservarsi nell'istruzione individuale e nell'addestramento dei cavalli.

§ 55. Destinerà, coll'approvazione del comandante in secondo, i cavalli della scuola che dovranno essere cavalcati dalle persone presso la scuola comunque destinate.

§ 56. Nel caso di mancanza, assenza od impedimento verrà supplito in tali sue incumbenze dal primo istruttore.

§ 57. Verrà inoltre, occorrendo, adoperato altresì secondo gli ordini del comandante generale, e sotto l'autorità del comandante in secondo, a soprintendere taluna delle diverse altre scuole

che vogliono essere fatte dagli istruttori tanto ai bass'uffiziali e soldati quanto agli allievi ordinari.

§ 58. Avendo poi il grado di capitano, potrà pure essere fatto concorrere con gli altri capitani nel servizio d'ispezione, ed avendo il grado di maggiore potrà essere incaricato eziandio di coadiuvare il maggiore nell'esercizio delle sue incumbenze relative al servizio ed alla disciplina, si veramente bensi che nell'un caso e nell'altro non abbia egli da riuscirne distolto dagli altri suoi speciali uffici.

Art. 10. — *Istruttori.*

§ 59. Gli istruttori saranno tutti uffiziali subalterni di cavalleria, del grado ordinariamente di luogotenente in primo, oppure anche di luogotenente in secondo soltanto, se trattasi del primo istruttore; di sottotenente ovvero pure di luogotenente, se trattasi degli altri istruttori.

§ 60. Saranno subordinati e per disciplina sottoposti bensi a tutti gli uffiziali più elevati in grado, ma dipenderanno più specialmente e direttamente dal capo istruttore nell'adempimento delle incumbenze loro relative all'equitazione ed all'addestramento dei cavalli.

§ 61. Ammaestreranno ed eserciteranno teoricamente e praticamente nell'equitazione i sottoistruttori e gli allievi ordinari.

§ 62. Ammaestreranno similmente i bass'uffiziali e soldati comandati ogni anno presso la scuola per loro istruzione.

§ 63. Saranno adoperati pure, giusta il tenore del § 52, dal capo istruttore, e lui presente, ad ammaestrare gli uffiziali parimenti presso la scuola comandati.

§ 64. Addestreranno i cavalli della scuola e più specialmente quelli detti di alta scuola.

§ 65. Adempiranno tali diverse loro incumbenze secondo gli ordini ed a norma delle istruzioni che per via del primo istruttore loro darà il capo istruttore.

§ 66. Saranno inoltre adoperati ad ammaestrare gli uffiziali ogni anno destinati presso la scuola sia nella scherma, sia nel maneggio delle armi da fuoco, da taglio e da punta, e così pure a fare tanto ai sotto-istruttori ed agli allievi ordinari, quanto ai bass'uffiziali e soldati annualmente presso la scuola mandati, le diverse scuole

1° Di scherma, e del maneggio si a piede si a cavallo delle armi da fuoco, da punta e da taglio assegnate alla cavalleria;

2° Degli esercizi militari si a piede, si a cavallo, propri della cavalleria, fino alla scuola del pelottone inclusivamente;

3° Dei diversi regolamenti di disciplina, di servizio nelle piazze, di servizio in campo, limitatamente bensì alle cognizioni che debbono averne i furieri, e così pure del buon governo delle armi, della bardatura, dell'affardellamento.

§ 67. Così nell'ammaestrare gli allievi ordinari ed i bass'uffiziali e soldati, come nell'addestrare i cavalli, si varranno bensì in sussidio loro dell'opera anche dei sotto-instruttori, ma assistere dovranno alle lezioni che saranno da questi date, e ne avranno la direzione.

§ 68. Attenderanno per turno, giusta il tenore del § 38, al servizio presso i bassi uffiziali, soldati e cavalli dello squadrone permanente della scuola.

§ 69. Interverranno cogli altri uffiziali subalterni addetti alla scuola a quelle varie istruzioni sì teoriche, sì pratiche che dovranno essere date dai capitani giusta il tenore dei §§ 36 e 37, ognorachè bensì l'assistere alle medesime non li distolga dallo adempimento delle speciali loro incumbenze.

Art. 11. — *Uffiziale di amministrazione.*

§ 70. L'uffiziale di amministrazione sarà uffiziale del grado di sotto-tenente, od anche di luogotenente.

§ 71. Adempirà presso la scuola le medesime incumbenze che, secondo i regolamenti, sono assegnate nei reggimenti di cavalleria all'uffiziale pagatore ed all'uffiziale di amministrazione.

§ 72. Presterà pure l'opera sua nella cancelleria del comandante generale, ed adempirà, massime quanto al carteggio, quelle incumbenze ch'egli stimerà di affidargli.

§ 73. Attenderà a far, sussidiato dal furiere maggiore, la scuola di calligrafia, di aritmetica e delle pratiche di cancelleria, tanto agli allievi ordinari, quanto ai bass'uffiziali e soldati comandati presso la scuola.

§ 74. Farà agli allievi ordinari la scuola relativa all'amministrazione e contabilità.

§ 75. Interverrà alle istruzioni teoriche e pratiche date dai

capitani agli uffiziali subalterni, semprequando le medesime non lo distolgano dalle particolari sue incumbenze.

Art. 12. — *Cappellano.*

§ 76. Il cappellano adempirà presso la scuola le medesime incumbenze che nei reggimenti di cavalleria sono dai regolamenti assegnate ai cappellani.

§ 77. Presterà pure, occorrendo, l'opera sua presso lo spedale militare stabilito pel presidio della Venaria Reale, e adempirà nel medesimo le stesse incumbenze che sono dai cappellani dei corpi adempite negli altri spedali militari.

§ 78. Farà la scuola di grammatica e lingua italiana.

Art. 13. — *Professore di veterinaria.*

§ 79. Il professore di veterinaria farà la scuola di veterinaria teorico-pratica tanto agli uffiziali mandati ogni anno per loro istruzione presso la scuola, quanto bensì pure, ma separatamente dagli stessi uffiziali, agli allievi ordinari, ai sotto-istruitori, ed ai bass'uffiziali e soldati mandati eziandio ogni anno presso la scuola.

§ 80. Tale scuola di veterinaria verserà generalmente intorno alla esterna conformazione, alla ferratura, alla conservazione e alle regole igieniche del cavallo, specialmente militare, alle malattie e lesioni più comuni al medesimo, ed ai rimedi più facili ed acconci per queste e per quelle.

§ 81. Lo stesso professore attenderà alla cura e buon governo dei cavalli tutti che si trovino comunque presso la scuola.

§ 82. Farà pure, occorrendo, quelle altre scuole di veterinaria teorico-pratica che gli sieno commesse dal comandante generale secondo le istruzioni che questi riceva dalla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina, e presterà quando ne sia richiesto l'opera sua per la cura e governo dei cavalli propri del governo che si trovino comunque nel presidio della Venaria Reale.

Art. 14. — *Furiere maggiore.*

§ 83. Il furiere maggiore sarà scelto nei bass'uffiziali di cavalleria più meritevoli per condotta e capacità.

§ 84. Adempirà presso la scuola le incumbenze che secondo i

regolamenti sono adempite nei reggimenti dai furieri maggiori.

§ 85. Farà pure da furiere di squadrone presso i bass'uffiziali, allievi ordinari e soldati, si permanentemente, si per a tempo presso la scuola destinati.

§ 86. Presterà inoltre l'opera sua all'uffiziale d'amministrazione, come bass'uffiziale di amministrazione.

§ 87. Sarà adoperato nel far la scuola di calligrafia, ed interverrà cogli altri bass'uffiziali alle diverse istruzioni si a cavallo si a piede, semprequando non possa esserne soverchiamente distolto dalle particolari sue incumbenze.

Art. 15. — *Sotto-instruttori.*

§ 88. I furieri e marescialli d'alloggio sotto-instruttori saranno subordinati e sottomessi a tutti coloro che loro soprastaranno per grado.

§ 89. Quanto nondimeno all'equitazione ed all'addestramento dei cavalli, dipenderanno direttamente dal capo istruttore e dagli istruttori.

§ 90. Saranno scelti negli allievi ordinari della scuola, i quali abbiano l'istruzione e le qualità richieste, oppure nei bass'uffiziali dei reggimenti di cavalleria che risultino avere le qualità appropriate per tal effetto, e più particolarmente poi in quelli che già sieno stati presso la scuola.

§ 91. Presteranno l'opera loro nelle varie scuole, giusta le norme divisate nel § 67, per l'ammaestramento così degli allievi ordinari, come dei bass'uffiziali e soldati.

§ 92. Cavalcheranno ed addestreranno, secondo le norme ora dette, i cavalli che per tal fine loro verranno assegnati.

§ 93. Interverranno alle varie istruzioni alle quali intervenire debbano gli altri bass'uffiziali.

§ 94. Uno dei due furieri sotto-instruttori sarà destinato per far da furiere in sussidio del furiere maggiore presso lo squadrone permanente.

§ 95. L'altro furiere potrà pure essere adoperato, occorrendo, nel coadiuvare lo stesso furiere maggiore nelle sue incumbenze come bass'uffiziale di amministrazione: e nel tempo poi in cui sono mandati per istruzione bass'uffiziali e soldati dai reggimenti alla scuola, verrà anche destinato a far presso lo squadrone tempo-

raneo le veci di furiere, in sussidio del medesimo furiere maggiore.

§ 96. L'opera dei mentovati due furieri in tali servizi dovrà essere richiesta e regolata, sicchè non siano impediti di attendere alle varie altre loro incumbenze relative all'istruzione.

§ 97. I marescialli d'alloggio sotto-instruttori alterneranno per turno cogli altri marescialli d'alloggio nel servizio occorrente presso gli uomini e cavalli permanenti alla scuola, in modo bensì da non riuscirne distolti dalle altre particolari loro incumbenze.

Art. 16. — *Marescialli d'alloggio. Brigadieri e soldati. Maniscalco. Trombettieri.*

§ 98. I due marescialli d'alloggio ascritti al quadro permanente della scuola, come pure i brigadieri e soldati dai reggimenti distaccati e comandati permanentemente presso la medesima, attenderanno, ciascuno secondo il proprio grado, ai diversi servizi interni occorrenti nella scuola, tali che guardie di polizia, guardie di stalla, fatiche, governo dei cavalli ed altri simili.

§ 99. Nei soldati saranno scelti gli uomini di confidenza per gli uffiziali ascritti al quadro permanente.

§ 100. I due marescialli d'alloggio potranno essere scelti nei brigadieri stessi che sieno comandati presso la scuola, i quali sieno per la condotta ed anzianità loro meritevoli di tale avanzamento.

§ 101. I brigadieri ed i soldati saranno scelti fra gli uomini anziani di ogni reggimento che abbiano ottima condotta e sieno meno atti al servizio attivo del corpo.

§ 102. Qualora essendo comandati presso la scuola i brigadieri e soldati saranno dal comandante generale ravvisati poco appropriati a rimaner presso la medesima, potranno a proposta dello stesso comandante generale essere rimandati al proprio corpo.

§ 103. Il maniscalco sarà scelto nei maniscalchi, più meritevoli e periti nell'arte loro, dei reggimenti.

§ 104. Attenderà alle medesime incumbenze nella scuola che sono assegnate ai maniscalchi nei reggimenti.

§ 105. E presterà l'opera sua, sotto gli ordini e la direzione del professore di veterinaria, per l'insegnamento teorico-pratico relativo alla ferratura.

§ 106. I due trombettieri saranno scelti nei soldati che nei reg-

gimenti sono ammaestrati nei suoni di tromba, i quali sieno meno idonei al servizio attivo, e verranno adoperati a dar i segnali occorrenti al servizio nella scuola.

Art. 17. — *Allievi ordinari.*

§ 107. Gli allievi ordinari e permanenti nella scuola generalmente saranno dodici soltanto, e verranno somministrati alla ragione di due per ogni reggimento di cavalleria.

§ 108. Il numero loro potrà non pertanto essere aumentato e recato anche a tre per reggimento, secondo le disposizioni che vengano fatte per tal effetto dal primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina, qualora il servizio sarà per così richiedere.

§ 109. Gli allievi ordinari ad ogni modo, sebbene permanenti presso la scuola, continueranno tuttavia ad essere ascritti e ad appartenere effettivamente al proprio reggimento, ma saranno considerati come in soprannumero alla forza a tale reggimento assegnata, e potranno perciò essere nel reggimento con altri uomini surrogati.

§ 110. Saranno scelti nei brigadieri, vice-brigadieri o soldati d'ordinanza sì di leva, sì volontari, i quali abbiano ottima condotta, non oltrepassino l'età di anni ventiquattro, contino due anni di servizio, sappiano leggere e scrivere corrente, e, semprechè si possa, conoscano anche le prime regole dell'aritmetica, sieno robusti e svelti, abbiano le qualità necessarie a riuscire destri nell'equitazione, e sieno disposti, nel venir ammessi alla scuola, ad incontrar un nuovo assoldamento per quel tempo che sia necessario a far che la ferma loro sia di dodici anni.

§ 111. Durante la permanenza loro alla scuola saranno accuratamente ammaestrati ed esercitati nella equitazione militare e nell'addestramento dei cavalli, arti queste nelle quali dovranno riuscir periti quanto far si possa.

§ 112. Verranno instruiti pure per via delle diverse scuole, determinate nei §§ 37, 53, 66, 73, 74, 78, 79, 80, alle quali dovranno sempre intervenire.

§ 113. Come prima avranno acquistate la pratica e le cognizioni necessarie, verranno adoperati ad addestrare ed esercitare i cavalli, a prestar pure l'opera loro in sussidio agl'instruttori e sottoinstruttori nelle varie scuole che vogliono da questi essere fatte,

ed anche a coadiuvare il furiere maggiore ed i furieri istruttori nei lavori di scrittura.

§ 114. Quei tali fra essi che saranno brigadieri o vice-brigadieri concorreranno cogli altri brigadieri nei diversi servizi interni presso la scuola, in modo bensì sempre che non vengano impediti dall'assistere alle diverse istruzioni alle quali intervenir debbano.

§ 115. Nel caso che succederanno vacanze fra gli allievi ordinari della scuola, il reggimento a cui gli allievi mancanti erano ascritti farà scelta di tre candidati per ogni posto vacante.

§ 116. Tali candidati saranno presentati all'uffiziale generale che si recherà a far la rassegna annuale al reggimento, saranno esaminati dall'uffiziale generale oradetto, il quale si chiarirà se abbiano le qualità opportune ad essere allievi, e farà quindi proposta alla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina di quei tali fra essi che a suo avviso sieno più appropriati ad essere ammessi nella scuola per riempir le vacanze occorse.

§ 117. Il comandante generale, sentito prima l'avviso del consiglio della scuola, promuoverà sempre presso la mentovata regia segreteria il rinvio nel proprio corpo di quegli allievi che diano motivo a dolersi della condotta loro, o che non sieno forniti delle qualità e dell'attitudine necessaria a porgere fondata speranza di buona riuscita.

Art. 18. -- *Cavalli.*

§ 118. Ogni reggimento di cavalleria avrà ordinariamente distaccati e comandati permanentemente presso la scuola otto cavalli, destinati qual dote alla medesima, per le esercitazioni ed il servizio occorrente.

§ 119. Il numero oradetto potrà nonpertanto essere aumentato, oppur scemato, secondo le disposizioni che, a norma delle occorrenze del servizio, saranno fatte per tal effetto dal primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina.

§ 120. Ad ogni modo i cavalli che ciascun reggimento avrà distaccati e permanentemente destinati presso la scuola per dote della medesima continueranno ad essere parte tuttavia del reggimento, ma saranno considerati come in soprannumero alla forza ad ogni reggimento assegnata.

§ 121. Fra i cavalli assegnati in dote alla scuola, dodici sa-

ranno cavalli di qualità più distinta e destinati per la così detta alta scuola; gli altri poi saranno della medesima qualità che i cavalli di truppa del proprio reggimento.

§ 122. I cavalli di truppa da destinare alla scuola, per recar e mantenerne a numero la dote, generalmente saranno scelti ognora in occasione delle rimonte dei reggimenti, secondo le disposizioni che per tal effetto verranno fatte dalla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina.

§ 123. I cavalli destinati per l'alta scuola saranno pur scelti o fra quelli più distinti ed appropriati nelle rimonte, oppure comprati e provvisti a bello studio, secondo le disposizioni che similmente saranno fatte dalla stessa segreteria.

§ 124. Qualora taluno dei cavalli assegnati in dote alla scuola sarà per età, indisposizione, od altre simili cause incapace a servir ulteriormente, il comandante generale ne ragguglierà la segreteria oradetta affinchè possa provvedere per la sua riforma.

§ 125. Gli allievi ordinari dovranno per l'istruzione loro cavalcare ed esercitare non solamente i cavalli della scuola, ma bensì anche i cavalli-stalloni esistenti presso il deposito della Venaria Reale, nei tempi in cui questi non saranno mandati nelle provincie per le monte.

§ 126. Il comandante generale della scuola starà d'accordo col comandante dei depositi di stalloni intorno alle norme da tenersi nell'adoperare i cavalli oradetti per l'istruzione degli allievi.

Art. 19. — *Stipendio ed altri benefizi (1).*

§ 127. Lo stipendio, i vantaggi e gli altri benefizi assegnati così agli uffiziali di ogni grado ed ai bass'uffiziali e soldati ascritti al quadro permanente della scuola, come ai brigadieri e soldati comandati quali aggiunti allo stesso quadro ed agli allievi ordinari, saranno tali appunto che sono determinati tanto nello specchio N. I annesso ai presenti provvedimenti e d'ordine nostro sottoscritto dal primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina, quanto dalle disposizioni nel medesimo specchio divisate

§ 128. Lo stipendio, i vantaggi e gli altri diversi benefizi si in danaio, si in natura assegnati, secondo il grado o la qualità di

(1) V. ora R. D. 25 novembre 1862.

ogni persona, al personale ascritto, giusta le norme determinate nei §§ 5, 6 e 7, al quadro permanente della scuola, continueranno come infino ad ora ad essere annoverati nel bilancio militare nella categoria N. 57, *Rimonta e regia scuola militare di equitazione*.

§ 129. Lo stipendio poi e gli altri vantaggi si in danajo, si in natura, assegnati tanto agli allievi ordinari, quanto ai brigadieri e soldati comandati quali aggiunti al quadro permanente, saranno tuttavia nel bilancio militare annoverati nella categoria del proprio corpo, a cui giusta le norme determinate nei §§ 8, 9, 109 continuano eglino di appartenere; ma il soprassoldo, a cui tali allievi, brigadieri e soldati hanno e possono aver ragione giusta il mentovato specchio N. 1 sarà annoverato bensì nella categoria della scuola.

§ 130. Qualora il comandante generale sarà pure ad una volta medesima comandante di una brigata di cavalleria, lo stipendio ed ogni altro vantaggio a lui dovuto continuerà ad essere nel bilancio annoverato nella categoria del reggimento più anziano della propria brigata, ma il soprassoldo, a cui avrà inoltre ragione secondo lo stesso specchio N. 1, continuerà pure ad essere annoverato in quella della scuola.

§ 131. Le piazze di foraggio occorrenti pei cavalli assegnati in dote alla scuola, come pure gli assegnamenti per la ferratura ed i medicinali di tali cavalli, e per la manutenzione e rinnovazione della quantità di bardature di truppa compite, date similmente in dote alla scuola pei cavalli oradetti, continueranno ad essere annoverati nella categoria dei reggimenti a cui, giusta le norme determinate nel § 120, gli stessi cavalli appartengano.

Art. 20. — *Servizio presso la scuola ed avanzamento.*

§ 132. Il servizio degli uffiziali di ogni grado, e generalmente di tutto il personale addetto alla scuola ed ascritto al suo quadro permanente, sarà considerato qual servizio attivo, e quindi darà le stesse ragioni che il servizio in un corpo dell'armata attiva.

§ 133. E così pure intendasi detto del servizio dei brigadieri e soldati comandati presso la scuola come aggiunti al quadro permanente, e del servizio similmente degli allievi ordinari.

§ 134. Se non che quanto agli allievi oradetti il tempo scorso nella scuola quali allievi non potrà mai essere valutato a sconto della ferma loro.

§ 135. Gli ufficiali di ogni grado che sono ascritti al quadro permanente della scuola conserveranno, quantunque presso la scuola, le medesime ragioni ad anzianità ed avanzamento nella arma di cavalleria, che se fossero in un reggimento.

§ 136. Qualora bensì per ragione di anzianità toccherà a taluno degli ufficiali oradetti di salire ad un grado superiore a quello determinato nei §§ 11, 19, 24, 33, 42, 47, 48, 59, 70, per la carica o l'ufficio che gli è assegnato, tale ufficiale per poter conseguire il simile maggiore grado dovrà cessar generalmente dalla scuola e recarsi ad occuparlo od in un reggimento, oppure là dove stimeremo più opportuno di destinarlo.

§ 137. Nel caso di vacanza della carica di capo istruttore, potrà questa essere conferita ad un istruttore che abbia le qualità e l'anzianità nel proprio grado necessarie per tal fine.

§ 138. Qualora similmente si farà vacante la carica di aiutante maggiore, potrà questa essere preferibilmente conferita a quel tale istruttore che sia appropriato alla medesima.

§ 139. Il furiere maggiore conserverà essendo presso la scuola le medesime ragioni ad avanzamento per merito di anzianità che se fosse in un reggimento, epperò potrà essere promosso ad ufficiale in un corpo, laddove toccherà nell'arma di cavalleria ad un bass'uffiziale, di anzianità pari alla sua, di venir promosso ad ufficiale, sì veramente sempre bensì che riunisca ad una irreprensibile condotta tutte le altre qualità che pur si richiedono per una simile promozione.

§ 140. Lo stesso intendasi detto dei furieri sotto-istruttori.

§ 141. Gli stessi furieri potranno inoltre essere promossi ad istruttori nel caso che succedano vacanze fra i medesimi, qualora sempre ad una irreprensibile condotta riuniranno pure le altre qualità a questo fine opportune, ed anzi avranno titolo di preferenza a diventar tali quando, oltre al merito della condotta e delle qualità oradette, avranno quello pure di per lo meno quattordici anni di servizio, di cui sei come soldato od allievo ed otto come maresciallo d'alloggio o furiere sotto-istruttore.

§ 142. I marescialli d'alloggio sotto-istruttori occuperanno generalmente le vacanze che succederanno nei furieri sotto-istruttori.

§ 143. Gli allievi ordinari, qualora risulteranno aver acquistate le cognizioni necessarie ed essere forniti delle altre qualità op-

portune, saranno destinati, secondo proposta che ne venga fatta dal comandante generale al primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina, a riempire presso la scuola le vacanze che sieno occorse nei marescialli d'alloggio sotto-instruttori, oppure nei corpi quelle che sieno avvenute nei marescialli d'alloggio scudieri.

§ 144. Laddove poi, dopo tre anni di permanenza presso la scuola, gli allievi ordinari, ultimata la propria istruzione, ed acquistate le cognizioni necessarie, non potranno per difetto di vacanze trovar luogo nè fra i sotto-instruttori della scuola, nè fra i marescialli d'alloggio scudieri, saranno mandati, a proposta similmente del comandante generale, quali marescialli d'alloggio nei reggimenti di cavalleria.

§ 145. Prima ad ogni modo di essere promossi a sotto-instruttori, a marescialli d'alloggio scudieri od a marescialli d'alloggio, gli allievi ordinari dovranno far prova della istruzione ed idoneità loro in un esame teorico-pratico che loro verrà dato dal consiglio della scuola, il cui esito dovrà sempre essere dal comandante generale riferito alla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina.

§ 146. I sotto-instruttori e gli allievi ordinari potranno tuttavia essere prescelti pel servizio della real corte, quali cavalleggeri e garzoni di maneggio, secondo le medesime norme che infino ad ora.

Art. 21. — *Montura* (1).

§ 147. Il comandante generale vestirà le divise assegnate agli uffiziali generali del suo grado provvisti di un comando in attivo servizio.

§ 148. Il comandante in secondo, il maggiore, i due capitani, l'aiutante maggiore, il capo istruttore, gl'istruttori, l'uffiziale di amministrazione, il furiere maggiore, i sotto-instruttori, i due marescialli d'alloggio, il maniscalco ed i due trombettieri vestiranno tutti le divise assegnate alla scuola.

§ 149. E le divise oradette s'intenderanno essere tali tuttavia che infino ad ora erano stabilite e che sono determinate dalle disposizioni divisate nello specchio N. II, annesso ai presenti prov-

(1) V. ora D. M. 8 maggio 1860.

vedimenti, e d'ordine nostro sottoscritte dal primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina.

§ 150. Il cappellano adoprerà i medesimi distintivi che i cappellani dei reggimenti.

§ 151. Il professore di veterinaria non avrà alcuna speciale divisa.

§ 152. Gli allievi ordinari e così anche i brigadieri e soldati comandati presso la scuola quali aggiunti al suo quadro permanente, siccome coloro che, giusta il tenore dei §§ 8, 9, 109, sebbene destinati presso la scuola, pur non dimeno sono parte tuttavia di un reggimento, continueranno a vestir tuttora ciascuno le divise del proprio reggimento.

Art. 22. — *Governo disciplinale.*

§ 153. Così pel governo disciplinale ed economico, come per qualsivoglia altra occorrenza di servizio, il personale addetto alla scuola sarà scompartito in uno stato maggiore ed in uno squadrone permanente, nel modo determinato nello specchio N. III, annesso ai presenti provvedimenti, e d'ordine nostro sottoscritto dal primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina.

§ 154. Tutte le regole generalmente di subordinazione, polizia, servizio, disciplina e montura, che sono determinate dai regolamenti e dagli altri provvedimenti qualunque relativi ai reggimenti di cavalleria, s'intenderanno e sono comuni pure alla scuola in tutte quelle parti loro che sieno conciliabili con lo speciale suo istituto, e dovranno quindi essere osservate e strettamente fatte osservare nel governo della medesima.

Art. 23. — *Consiglio della scuola.*

§ 155. La scuola avrà un consiglio che farà ad una volta medesima da consiglio di amministrazione e da consiglio di disciplina e d'istruzione.

§ 156. Come consiglio di amministrazione, il consiglio della scuola avrà comuni la medesima responsabilità, le medesime incumbenze e gli stessi doveri che sono assegnati ai consigli di amministrazione dei corpi di cavalleria dal regolamento per l'amministrazione e contabilità del 21 di luglio 1840.

§ 157. Come consiglio di disciplina e d'istruzione, il consiglio della scuola avrà incumbenza

1° Di esaminare gli allievi ordinari quando occorra di proporli per una qualche promozione, giusta il tenore dei §§ 143, 144, 145, e così pure di esaminarli ogni anno in fine del corso d'istruzione per chiarirsi dei progressi loro e del grado loro di istruzione;

2° Di dare annualmente gli esami ai bass'ufficiali e soldati mandati per istruzione presso la scuola e manifestare il suo avviso intorno alla condotta ed ai progressi loro;

3° Di esaminar annualmente pure gli uffiziali mandati presso la scuola e di manifestar il suo avviso intorno alla condotta loro, al grado loro d'istruzione, alla convenienza che sieno o no destinati tuttavia presso la scuola, oppure dispensati dalla medesima, ed, occorrendo, anche intorno alla convenienza di conservarli o no ulteriormente nella cavalleria;

4° Di manifestar il suo avviso, dopo di averli esaminati, intorno al grado d'istruzione, alla condotta e capacità dei sotto-instruttori qualora si tratti di proporli per qualche promozione;

5° Di suggerire, occorrendo, i mezzi più appropriati per promuovere vieppiù sempre l'istruzione nella scuola;

6° Ad ultimo di preferire il suo giudizio intorno agli allievi ordinari, ai bass'ufficiali ed ai soldati che per biasimevole condotta, o poca applicazione, o poca naturale attitudine, o per altre siffatte cause, non sieno da conservare nella scuola.

§ 158. Il consiglio della scuola conterà

Del comandante generale, qual	<i>Presidente,</i>
Del comandante in secondo, qual	<i>Vice-Presidente,</i>
Del maggiore	} quali <i>Membri,</i>
Di due capitani	
Del capo istruttore	
Dell'uffiziale di amministrazione, qual	<i>Segretario.</i>

§ 159. Il maggiore, in fatto di amministrazione, sarà pure relatore del consiglio, e ne adempirà tutte le incumbenze.

§ 160. Nel caso di mancanza o di durevole assenza od impedimento, il presidente sarà surrogato dal vice-presidente, il maggiore dal capitano più anziano, i capitani ed il capo istruttore dai più elevati ed anziani in grado tra gl'instruttori e l'aiutante maggiore, il segretario dal furiere maggiore se trattasi di amministrazione, e dall'aiutante maggiore se trattasi di disciplina e di istruzione, e qualora l'aiutante maggiore già siede in consiglio

qual membro adempirà pure in questo caso le incumbenze di segretario.

§ 161. Qualora il consiglio siederà per oggetti relativi alla disciplina ed istruzione, potrà far intervenire all'adunanza quali membri aggiunti l'aiutante maggiore ed il primo istruttore, se questi già non saranno membri del consiglio.

§ 162. Il consiglio delibererà alla maggioranza delle voci.

§ 163. Il presidente, il vice-presidente, i membri ed i membri aggiunti avranno ciascuno voce deliberativa; il segretario voce consultiva soltanto.

§ 164. Nel caso di parità nelle voci, il presidente avrà voce preponderante.

§ 165. Qualora il presidente sarà di avviso contrario alla maggioranza dei voti, avrà bensì facoltà di far soprassedere all'esecuzione della deliberazione, ma in questo caso, laddove si tratti di amministrazione, dovrà regolarsi nel modo determinato dal regolamento del 21 di luglio 1840, e, qualora si tratterà di deliberazione relativa alla disciplina ed istruzione, ne ragguaglierà subito la regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina per le determinative sue risoluzioni.

§ 166. L'assenza casuale di un membro o due non potrà invalidare le deliberazioni del consiglio.

§ 167. Il consiglio potrà far intervenire alle sue adunanze quegli ufficiali e quelle altre persone addette alla scuola di cui ravvisi opportuno di sentir l'opinione, ma tali ufficiali o persone avranno voce consultiva soltanto.

§ 168. Le deliberazioni del consiglio saranno firmate da coloro tutti che hanno voce deliberativa.

§ 169. Nel caso di disparità nelle opinioni, i membri dissenzienti avranno facoltà nel firmare la deliberazione di dichiarare la contraria loro opinione.

§ 170. Le deliberazioni del consiglio in fatto di amministrazione saranno scritte in un registro tale che è determinato dal regolamento del 21 di luglio 1840, e dovranno essere firmate bensì pure dal sotto-commissario di guerra nei casi in cui, secondo lo stesso regolamento, debbe egli intervenire all'adunanza del consiglio.

§ 171. Le deliberazioni del consiglio in fatto di disciplina e di istruzione saranno parimenti scritte in un registro tale che

quello oradetto, ma separato dal medesimo, il quale sarà custodito presso il comandante generale, e saranno dallo stesso comandante generale inviate per autentica copia alla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina, ognivolta che il soggetto della deliberazione richieda provvedimenti per parte di tale segreteria.

Art. 24. — *Amministrazione e contabilità della scuola.*

§ 172. La regia scuola militare di equitazione avrà ragione ai diversi assegnamenti speciali, determinati dalle disposizioni generali divise nello specchio N. I, annesso ai presenti provvedimenti e d'ordine nostro sottoscritto dal primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina, e mediante tali assegnamenti dovrà supplire a tutte le spese nelle stesse disposizioni specificate.

§ 173. Gli assegnamenti oradetti saranno annoverati nel bilancio militare alla categoria della scuola, a cui l'azienda generale di guerra ne farà ragione trimestralmente nelle livranze.

§ 174. L'azienda medesima farà similmente ragione alla scuola degli stipendi, soprassoldi, vantaggi ed altri benefizi dovuti giusta il tenore dei §§ 127, 128, 130 agli ufficiali di ogni grado, bassi ufficiali, soldati ed altri addetti alla scuola ed ascritti al suo quadro permanente.

§ 175. L'armamento e gli arredi diversi assegnati alla scuola s'intenderanno essere tali che sono determinati tanto nello specchio N. II, annesso pure ai presenti provvedimenti e d'ordine nostro sottoscritto dal primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina, quanto nelle disposizioni generali nello stesso specchio divise.

§ 176. Quantunque secondo le norme divise nei §§ 8, 9 e 109, gli allievi ordinari, come altresì i brigadieri e soldati comandati presso la scuola quali aggiunti al suo quadro permanente, continuino, non ostante che si trovino presso la scuola, ad appartenere tuttavia ciascuno al proprio reggimento, pur non di meno ogni conto che li riguarda dovrà essere tenuto, regolato ed assestato dalla scuola, e s'intenderà da quindi innanzi essere parte integrale dell'amministrazione e contabilità della scuola stessa, nè i reggimenti, ai quali eglino appartengano, avranno da

pigliar d'ora in poi ingerenza alcuna nell'amministrazione e nei conti dei medesimi.

§ 177. I mentovati allievi, brigadieri e soldati, come parte tuttora del proprio reggimento, dovranno non pertanto continuar bensì ad essere iscritti tanto nella matricola, nei ruoli, nei ruolini di rivista, quanto nei giornalieri, nei fogli di competenza e generalmente in ogni altro documento che, sebbene ad altro fine istituito, dimostrar debba la forza del reggimento, ma saranno in tali diversi documenti designati quali destinati presso la scuola, fatta eccezione non di meno della matricola, nella quale non vorrà essere fatta annotazione alcuna.

§ 178. E nel regolare le competenze dei reggimenti cui gli allievi, brigadieri e soldati oradetti appartengano, l'azienda generale di guerra escluderà sempre tali allievi, brigadieri e soldati da qualunque competenza loro individuale si in danaio, si in natura, e ne farà invece ragione direttamente alla scuola.

§ 179. L'azienda stessa farà parimenti ragione direttamente alla scuola e non già ai reggimenti a cui appartengano gli stessi allievi, brigadieri e soldati, od i cavalli assegnati in dote alla medesima:

1° Dell'assegnamento pel *bene-armato* determinato pei reggimenti di cavalleria dal regolamento del 21 di luglio 1840, articolo 353;

2° Degli assegnamenti si in danaio, si in natura stabiliti pei reggimenti di cavalleria dal regolamento oradetto, articoli 339 e 340, per la rinnovazione, manutenzione e minuti racconci degli oggetti di corame e di bufalo onde vogliono esser forniti gli allievi ordinari, come pure i brigadieri e soldati;

3° Dell'importare annuale del valore dei pastrani assegnati in dote alla scuola, determinato pei reggimenti di cavalleria dal mentovato regolamento, art. 307;

4° Degli assegnamenti stabiliti dallo stesso regolamento, articoli 375, 376, 390, 577, per la ferratura e pei medicinali dei cavalli esistenti presso la scuola, per la manutenzione e rinnovazione delle bardature compite di truppa assegnate alla scuola pei cavalli oradetti, e pei racconci degli elmi degli allievi ordinari, brigadieri e soldati.

§ 180. I diversi assegnamenti pur ora divisati, § 179, sebbene pagati alla scuola, continueranno ciò nullameno nel bilancio mi-

litare ad essere annoverati nelle categorie dei reggimenti a cui appartengano gli uomini ed i cavalli poc'anzi mentovati.

§ 181. Tutti i diversi capi di vestimento, di biancheria, di calzatura ed altri qualunque generalmente onde, secondo i regolamenti esistenti constar debbe il corredo dei bass'uffiziali e soldati, ed hanno questi da essere forniti alle spese della massa loro individuale, saranno somministrati ognora alla scuola dall'azienda generale di guerra fatti ed in opera secondo le medesime norme che sono determinate dal regolamento del 21 di luglio 1840, articoli 834, 849 ed 861.

§ 182. E la scuola ne farà richiesta all'azienda oradetta di mano in mano che ne abbisogni per fornirne così i bass'uffiziali e soldati ascritti al quadro permanente, come i brigadieri e soldati comandati quali aggiunti al medesimo, e gli allievi ordinari.

§ 183. E similmente saranno dalla stessa azienda somministrati alla scuola fatti ed in opera i pastrani necessari a rinnovar, quando occorra, quelli esistenti presso la scuola, mediante ritenzione del prezzo loro sugli averi della medesima.

§ 184. Da quindi innanzi poi l'amministrazione e contabilità della scuola verranno regolate secondo le stesse norme generalmente che sono determinate, per l'amministrazione e contabilità dei diversi corpi dell'armata, dal regolamento del 21 di luglio 1840, le cui disposizioni s'intenderanno pertanto comuni pure alla scuola, con quelle variazioni bensì e modificazioni che sieno richieste sì dal tenore dei presenti provvedimenti, sì dalle diverse anteriori disposizioni alla scuola relative, o da questi mantenute ferme.

§ 185. Speciali istruzioni compilate per tal fine dall'azienda generale di guerra ed approvate dal primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina determineranno particolareggiatamente le diverse variazioni e modificazioni oradette.

Art. 25. — *Uffiziali, bass'uffiziali e soldati mandati ogni anno per loro istruzione presso la scuola.*

§ 186. Tutti gli uffiziali nuovi nominati lungo l'anno nei reggimenti di cavalleria, siane qualsivoglia la provenienza, e fatta eccezione bensì soltanto di quei tali che per merito di anzianità siano stati promossi dalla classe dei bass'uffiziali, continueranno tuttora, come per lo innanzi, ad essere sempre mandati dal 1° di novembre dell'anno stesso presso la regia scuola militare di equi-

tazione ed a rimaner comandati presso la medesima fino addi 1° di luglio dell'anno susseguente.

§ 187. Durante la permanenza loro presso la scuola, tali uffiziali verranno accuratamente ammaestrati ed esercitati nell'equitazione, e saranno diligentemente pure instruiti per via delle diverse scuole ed esercitazioni determinate nei §§ 36, 37, 52, 66, 79 e 80, alle quali tutte dovranno eglino intervenire.

§ 188. Nel mese di giugno di ogni anno e prima del licenziamento loro dalla scuola, gli uffiziali oradetti verranno esaminati secondo le norme divisate nel § 157, per opera del consiglio della scuola, per chiarirsi del grado loro d'instruzione, e l'avviso che il consiglio oradetto manifesterà così intorno alla condotta come intorno all'instruzione loro sarà mandato alla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina, la quale ce ne ragguaglierà, per quei provvedimenti che, occorrendo, stimeremo di fare.

§ 189. Nel recarsi presso la scuola i mentovati uffiziali dovranno essere forniti dei necessari cavalli, e menarli con loro, e potranno menar pur con loro il proprio soldato di confidenza per attendere al governo dei medesimi.

§ 190. Gli stessi uffiziali durante la dimora loro alla scuola staranno sotto gli ordini del comandante generale della medesima, e sotto quelli pure di tutti gli uffiziali alla scuola stessa addetti che loro soprastieno per grado o per anzianità, nè in quel mentre che ivi saranno comandati potranno generalmente ottenere congedi o licenze di assenza.

§ 191. Oltre agli uffiziali anzidetti, ciascun reggimento di cavalleria manderà pure presso la scuola, per rimaner comandato presso la medesima dal 1° di novembre di ogni anno, fino al 1° di luglio dell'anno susseguente, quel numero di marescialli di alloggio, di brigadieri o vice-brigadieri e di soldati che la regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina determinerà a norma delle occorrenze del servizio.

§ 192. Tali bass'uffiziali e soldati verranno accuratamente ammaestrati sì nell'equitazione, sì per via delle varie scuole divisate nei §§ 37, 66, 73, 79 e 80.

§ 193. La scelta loro verrà fatta in ogni reggimento dal colonnello fra quei tali che sappiano leggere e scrivere, abbiano miglior condotta, sieno, per le fisiche e morali loro qualità, più

appropriati a giovare delle lezioni della scuola, ed abbiano tale ferma che durar debba parecchi anni tuttavia, o, quando no, si obblighino a riassoldarsi.

§ 194. Prima di essere mandati alla scuola gli uomini prescelti saranno presentati all'uffiziale generale che si recherà a far l'annuale rassegna ad ogni reggimento, il quale vedrà che abbiano le qualità richieste, e chiaritosene ne approverà la scelta e ne manderà l'elenco alla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina.

§ 195. I bass'uffiziali e soldati che sieno già stati mandati una volta presso la scuola potranno ciò non di meno essere designati per ritornare presso la medesima nell'anno susseguente, qualora l'istruzione loro non sia bastante e porgano fondato motivo a credere che questa riuscirà compiuta laddove vengano per la seconda volta presso la scuola destinati.

§ 196. Il consiglio della scuola si chiarirà nel mese di giugno di ogni anno del grado d'istruzione dei bass'uffiziali e soldati che saranno presso la scuola, sottoponendoli ad un esame teorico e pratico.

§ 197. Il comandante generale della scuola ragguaglierà quindi la regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina dell'esito di tale esame, e della condotta dei mentovati bass'uffiziali e soldati, prima che questi sieno licenziati e ritornino al proprio corpo.

§ 198. I bass'uffiziali e soldati annualmente mandati per l'istruzione loro presso la scuola dovranno:

1° Menar via con loro ciascuno un cavallo del proprio reggimento, fornito della occorrente compita sua bardatura in ottimo stato, il quale cavallo dovrà essere scelto fra i cavalli del corpo meglio idonei a servire presso la scuola, e verrà poi ricondotto al reggimento fornito similmente della propria bardatura, nel ritornarvi che faranno i bass'uffiziali e soldati;

2° Recar con loro ciascuno le proprie armi e tutto intero il proprio corredo, oggetti questi che pur dovranno essere da loro recati via, nel ritornare al proprio corpo.

§ 199. Nell'esaminare, giusta il tenore del § 194, i candidati proposti per andar alla scuola, l'uffiziale generale, a cui questi saranno presentati, si chiarirà pure si della piena idoneità dei

cavalli designati per andar coi medesimi, sì del buono stato delle bardature, dell'armamento, del corredo dianzi divisati.

§ 200. Coi bass'uffiziali e soldati fin qui mentovati ogni reggimento manderà altresì come comandati presso la scuola quel numero di soldati a piede, forniti delle armi e del corredo loro, che sarà determinato dalla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina, i quali soldati:

1° Attenderanno al governo dei cavalli dei marescialli d'alloggio;

2° Concorreranno con gli altri soldati, per quanto sia conciliabile coll'istruzione a cui questi debbono essere dedicati, nei diversi servizi interni occorrenti, tali che guardia di polizia e di stalla, fatiche ed altri simili;

3° Ritourneranno poi al corpo ogni anno in quel mentre che i bass'uffiziali e soldati anzidetti.

§ 201. I bass'uffiziali e soldati tutti, annualmente mandati presso la scuola, formeranno insieme uniti, pel governo disciplinale e le altre diverse occorrenze di servizio, uno squadrone temporaneo presso la medesima, il quale, secondo le norme divisate nei §§ 39, 95 e nello specchio N. III, annesso ai presenti provvedimenti, sarà comandato dall'uno dei due capitani che sono addetti alla scuola.

§ 202. Gli uffiziali nuovi nominati e comandati annualmente presso la scuola saranno addetti a tale squadrone e faranno servizio presso il medesimo.

§ 203. Potranno nondimeno essere in parte aggregati bensì pure per lo stesso fine allo squadrone permanente, secondo l'ordine che ne darà il comandante generale, semprequando saranno eglino in numero tale da riuscire soverchio presso uno squadrone solo.

§ 204. Farà da furiere presso lo squadrone anzidetto il furiere maggiore, coadiuvato dall'uno dei due furieri sotto-instruttori.

§ 205. Lo squadrone temporaneo sarà accasermato e verrà governato secondo le medesime regole di servizio, polizia e disciplina che sono determinate dai regolamenti relativi alla disciplina ed al servizio della cavalleria.

§ 206. I bass'uffiziali e soldati annualmente mandati presso la scuola non potranno, durante la permanenza loro nella medesima, ottener congedi nè brevi licenze di assenza.

§ 207. Speciali istruzioni della regia segreteria di stato per gli

affari di guerra e marina determineranno le regole particolari che dovranno essere osservate rispetto alla contabilità relativa agli uomini e cavalli ogni anno destinati presso la scuola stessa.

Art. 26. — *Disposizioni generali.*

§ 208. Il servizio sanitario presso la scuola verrà fatto dagli stessi ufficiali di sanità militare che sono addetti allo spedale stabilito pel presidio della Venaria Reale.

§ 209. Gli uomini tutti si permanenti, si annualmente mandati presso la scuola, verranno ricoverati e curati, qualora si ammalo, nello spedale oradetto, secondo le norme stabilite dalle disposizioni per tal fine esistenti.

§ 210. La scuola potrà valersi, per l'esecuzione dei racconci che occorrono intorno alle bardature, alle armi, agli arredi diversi, dell'opera tanto degli operai esistenti presso le truppe del presidio, quanto di operai non militari secondo che torni più conveniente.

§ 211. Coloro che si trovino presso la scuola e sieno tuttora mantenuti nella medesima, ai quali sieno assegnati oggigiorno stipendio, soprassoldo o vantaggi maggiori di quelli determinati pel grado o la qualità loro dai presenti provvedimenti, conserveranno bensì tuttavia tali maggiori stipendio, soprassoldo o vantaggi in finchè non abbiano un grado od una qualità, a cui sieno assegnati stipendio e vantaggi equivalenti a quelli ond'ei sono ora forniti, o maggiori dei medesimi.

§ 212. Tutto il personale esistente comunque presso la scuola andrà soggetto alle riviste si mensuali, si straordinarie della azienda generale di guerra, in quel modo medesimo che i corpi di truppa.

§ 213. E lo stesso intendasi detto dei cavalli.

§ 214. I conti relativi alla scuola saranno riveduti e saldati provvisoriamente in ogni trimestre per opera del sotto-commisario di guerra del presidio siccome son quelli dei corpi; e quindi verranno come questi ogni anno riveduti, saldati definitivamente per opera di quell'uffiziale generale o superiore che, secondo i cenni nostri, sarà a questo fine delegato dalla regia segreteria di stato per gli affari di guerra e marina.

§ 215. La medesima oradetta segreteria manderà pure ad epoche indeterminate, e sempre quando sarà stimato opportuno, a far ras-

segne alla scuola per chiarirsi del suo andamento rispetto a qualunque parte del suo servizio, e così anche, se occorra, delegherà ufficiali generali o superiori a dar esami nella medesima per conoscere più intimamente in qual modo proceda l'istruzione.

§ 216. I regolamenti ed altri provvedimenti anteriori, relativi alla regia scuola militare di equitazione, s'intenderanno mantenuti fermi tuttora in quelle parti che non si trovino variate, modificate od abrogate dai presenti provvedimenti, o che non sieno contrarie al tenore dei medesimi.

§ 217. I presenti provvedimenti dovranno aver effetto a far tempo dal primo di novembre dell'anno volgente.

§ 218. Ed il primo segretario di stato per gli affari di guerra e marina farà le disposizioni a questo fine opportune, come, occorrendo, darà pure le istruzioni e spiegazioni che si richiedano per la più ferma loro esecuzione.

Mandiamo quindi ed ordiniamo a chiunque fia spediente di così eseguire e far che sia eseguito, poichè tale è il voler nostro.

Dat. a Torino, addì 20 di settembre 1845.

CARLO ALBERTO

DI VILLAMARINA.

ESTRATTO DALLO SPECCHIO N. I.

Stipendio, vantaggi ed altri benefizi assegnati al personale della regia scuola militare di equitazione, ed assegnamenti diversi fatti alla scuola stessa.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. I. — *Ufficiali.*

§ 5. Il comandante generale, il comandante in secondo, il maggiore, i capitani, l'aiutante maggiore, il capo istruttore, il primo istruttore, gl'istruttori, l'uffiziale di amministrazione, il cap-

pellano, il professore di veterinaria avranno bensì pure ragione tutti ad aver l'alloggio nell'edificio assegnato alla scuola, ma per quanto solamente la capacità del medesimo ne porgerà il mezzo senza incagliare nè l'accasermamento dei bass'ufficiali, soldati ed allievi destinati comunque presso la scuola, nè tampoco le altre parti del servizio.

§ 6. Laddove la capacità dell'edificio non consentirà di concedere l'alloggio a tutte le diverse persone anzidette senza nuocere od al servizio od all'accasermamento dei mentovati bass'ufficiali, soldati ed allievi, le ragioni di preferenza pel medesimo verranno regolate nell'ordine seguente:

Il comandante generale,	Il primo istruttore e gl'istruttori,
Il comandante in secondo,	Il capo istruttore,
Il maggiore,	I capitani,
L'aiutante maggiore,	Il cappellano,
L'uffiziale d'amministr.,	Il professore di veterinaria.

§ 7. L'alloggio del comandante generale e del comandante in secondo conterà di tal numero di camere che sia ragguagliato al grado loro.

§ 8. E per le varie altre anzidette persone l'alloggio conterà generalmente

1° Di tre in quattro camere con una cucina quanto al maggiore, ed anche quanto al capo istruttore qualora sarà egli pure maggiore;

2° Di due o tre camere, quanto ai capitani, al capo istruttore, se questi è capitano, al cappellano;

3° Di due camere od una camera ed un camerino, quanto a tutti gli altri uffiziali, ed al professore di veterinaria.

§ 9. Ad ogni modo l'alloggio non verrà somministrato mai fornito di mobili, suppellettili od arredi qualunque alle spese nè dell'erario, nè della scuola.

§ 10. Nè il trovarsi poi sproveduto dell'alloggio potrà porgere motivo ad alcuno ad averne risarcimento qualunque.

§ 11. Le piazze di foraggio assegnate dal presente specchio si intenderanno essere tali che sono determinate pei cavalli degli uffiziali dei reggimenti delle brigate di cavalleria.

.

Art. II. — *Bass'uffiziali e soldati.*

§ 23. Tutti i bass'uffiziali, soldati ed allievi esistenti comunque presso la scuola saranno accasermati in quel modo stesso che sono nei reggimenti di cavalleria.

§ 24. I letti per l'accasermamento saranno quali sono determinati per giacer soli dal regio brevetto del 23 di novembre 1835 e dalle altre successive disposizioni, e daranno ragione ad una razione di legna quanto al furiere maggiore, ai furieri, ai marescialli d'alloggio, e ad una mezza razione quanto ai brigadiere, allievi, soldati, maniscalco e trombettieri.

§ 25. Le razioni di legna e quelle pure di pane s'intenderanno essere tali che sono stabilite dalle disposizioni per tal fine esistenti.

Art. III. — *Scuola.*

§ 26. Oltre ai diversi assegnamenti divisati nei §§ 179 e 180 dei sovrani provvedimenti a cui va unito il presente specchio, la scuola continuerà come infino ad ora ad aver ragione. (V. ora RR. DD. 23 marzo 1853 e 23 novembre 1862.)

§ 29. Tutti i diversi assegnamenti che per vari motivi soleano infino ad ora essere fatti alla scuola si in legna, si in danaio, che non sieno annoverati nei precedenti §§ 26 e 27, s'intenderanno quindi e sono annullati.

Arredi diversi, arnesi variî da scherma, armamento, corredi di arnesi di bufala corame, bardature di truppa, arnesi diversi da maneggio e scuderia, pastrani, assegnati in dote alla regia scuola militare di equitazione od al personale alla medesima addetto.

ARREDI DIVERSI ED ARNESI PER LA SCHERMA

(In fondo presso la scuola)

		ARMAMENTO		In fondo presso la scuola. Furieri maggiori, furieri istruttori, marescialli d'alloggio sotto istruttori. Marescialli d'alloggio. Brigadieri, soldati, maresciallo, trombettieri. Allievi.	
Ferri da crottone	N. 2				
Maschere di filo di ferro pel tiro di taglio »	6				
Id. id. di punta »	6				
Petti a botta pel tiro di taglio . . . »	6				
Id. id. di punta . . . »	6				
Guanti da scherma	12	Pistoloni	N. 50	» » »	12
Fioretti	24				
Lancie di legno	12	Pistole	» » 6	» » »	
Sciabole di legno colla guardia in ferro »	50	Sciabole	» » 6	2 75	12
Id. ferro senza il filo per la scherma	50				
<i>Trombettieri</i>		Lancie	» 50	» » »	12
Trombe	2				

BARDATURE DI TRUPPA

(In fondo presso la scuola)

		E CORAME	
Selle con fonde e tasca di cuoio . . . »	24	Giberne	» 50 6 2 » 12
Briglie col morso	24		
Filetti col morso	24	Tracolle	» 50 » » » 12
Cavezze di parata	24		
Id. da stalla	24	Bardature	» 6 2 » »
Briglie di cuoio raso col morso . . . »	24		
Guadrappa	24	Correggie porta-	
Sopraffasce in cuoio colle correggie di		bacchette	» 50 6 » » 12
legno	24		
Coltri in lana per sottosella	24	Cinturini	» » 6 2 75 12

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. I. — Arredi diversi ed arnesi variî per la scherma.

§ 1. I diversi arnesi per la scherma assegnati in dote alla scuola saranno tutti quelli che già sono quelli presso la medesima in finqui esistenti, e verranno somministrati per opera dell'azienda generale di guerra alla scuola stessa a compimento.

della sua dote, fatta ragione della quantità che già ne esista presso la medesima.

§ 2. La scuola s'intenderà quindi obbligata alla manutenzione e successiva rinnovazione di tali oggetti, giusta le norme determinate nello specchio N. I, § 28, alle spese della sua massa di economia, ed a rappresentar sempre in piena condizione di servizio la medesima quantità di oggetti.

Art. II. — *Armaiento e corredi di arnesi in bufalo e corame.*

§ 3. I pistoloni, le pistole, le sciabole, le lance s'intenderanno essere tali appunto che pei bass'uffiziali e soldati dei reggimenti di cavalleria.

§ 4. La quantità di tali armi assegnata in fondo alla scuola sarà da questa adoperata tanto per le diverse occorrenti istruzioni, quanto pei diversi servizi interni armati.

§ 7. Le giberne, tracolle e coreggie porta-bacchetta assegnate in fondo alla scuola saranno tali che pei soldati nei reggimenti di cavalleria, e saranno adoperate tanto per le diverse occorrenti istruzioni, quanto pei servizi interni armati.

§ 8. Le giberne, le bandoliere, le coreggie porta-bacchetta ed i cinturini assegnati al furiere maggiore, ai furieri, ai marescialli d'alloggio, saranno tali che pei bass'uffiziali del grado loro nei reggimenti di cavalleria, se non che il cinturino dovrà aver la piastra del fermaglio in metallo giallo ed in mezzo alla medesima un corno da caccia dello stesso metallo, e la giberna, invece di una granata, dovrà essere ornata pure di un corno da caccia in metallo giallo.

§ 9. Le giberne, le tracolle, le coreggie porta-bacchetta ed i cinturini assegnati agli allievi ordinari, ai brigadieri, ai soldati ed altri saranno tali che sono nei reggimenti di cavalleria pei bass'uffiziali e soldati del grado loro, se non che, quanto a coloro che vestir debbono le divise della scuola, il cinturino dovrà aver lo stesso fermaglio pur ora determinato nel § 8.

§ 10. I bass'uffiziali o soldati che vadano presso la scuola si come ascritti, si come aggiunti al suo quadro permanente, si come allievi ordinari, dovendo esser forniti presso la scuola stessa delle armi, e del corredo di arnesi in bufalo e corame loro occorrenti, verranno mandati sempre alla scuola privi di questi e quelle, e

restituiranno alla medesima le armi e gli oggetti oradetti qualora ne cessino per qualunque motivo.

Art. III. — *Bardature di truppa. Arnesi da maneggio e scuderia:*

§ 11. Le bardature di truppa assegnate alla scuola saranno tali che quelle stabilite pei cavalli dei bass'uffiziali e soldati dei reggimenti di cavalleria, se non che le gualdrappe saranno ornate secondo il colore di divisa della scuola.

§ 12. Le bardature ora dette saranno somministrate nuove alla ragione di quattro per ogni reggimento di cavalleria, per opera dell'azienda generale di guerra, come dote alla scuola.

§ 13. E la scuola avrà quindi il carico di mantenerle, rinnovarle e rappresentarle ognora in istato pur di nuove, mediante gli assegnamenti che per tal fine le son fatti giusta il tenore dei sovrani provvedimenti a cui va annesso il presente specchio, § 180.

§ 14. La scuola continuerà tuttavia, giusta il tenore del regio brevetto del 13 di ottobre 1829 ed annesse determinazioni, ad aver in dote, ed a mantener e rinnovare a sue spese mediante gli assegnamenti divisati nello specchio N. I, § 26, la medesima quantità di arnesi da maneggio e scuderia che è stabilita dalle determinazioni ora dette ed è qui dopo accennata, cioè:

Quantità	DENOMINAZIONE	DURATA	PREZZO	
		stabilita per OGNI OGGETTO	assegnato ad OGNI OGGETTO	
	ARNESI DA MANEGGIO	Anni	Lire	C.
N. 4	Selle dette all'ussara	8	88	65
» 31	Selle dette alla reale	5	81	27
» 50	Selle dette all'inglese	5	61	37
» 2	Selle senz'arcione	4	50	»
» 61	Briglie di corame nero colle redini pure del filetto	5	7	30
» 61	Morsi per briglie e ferri da filetto	5	9	»
» 2	Briglie a stricco	5	16	»
» 6	Filetti doppi da maneggio colla testiera	5	16	»

Quantità	DENOMINAZIONE	DURATA	PREZZO	
		stabilita per OGNI OGGETTO	assegnato ad OGNI OGGETTO	
	ARNESI DA MANEGGIO	Anni	Lire	C.
N. 20	Filetti semplici da maneggio colla testiera	5	9	»
» 2	Cavezze da maneggio	5	11	»
» 20	Cavezzoni da maneggio con due redini ciascuno, lunghe queste ognuna di rasi 2 1/2, e col ferro	5	10	40
» 2	Paia di redini da cavezzone a mano in corame	5	2	50
» 12	Redini lunghe (corda) da maneggio, di cinghia, della lunghezza ciascuna di rasi 15	5	8	»
» 1	Paio di redini semplici da maneggio (dette a pilier)	5	3	50
» 1	Paio di redini da maneggio di triplice corame (dette pure a pilier)	5	24	»
» 4	Paio di redini addizionali da cavezzone	5	3	»
» 6	Martingale a collare o con fibbie e redini semplici	5	5	50
» 12	Fruste da maneggio	5	20	»
» 1	Paio di occhiali da maneggio	8	4	»
» 2	Sopraffasce da maneggio dette da stricco	5	19	»
ARNESI DA SCUDERIA				
» 61	Cavezze di corame nero, ciascuna con catene e palle	4	10	»
» 61	Filetti abbeveratoi di corame nero	4	6	»
» 61	Sopraffasce in corame nero da scuderia	5	4	»
» 20	Sopraffasce in cinghia larga con fibbia e cuscinetto	5	9	»
» 61	Coltri in lana	5	22	»
» 20	Coltri in traliccio	5	22	»

§ 15. I diversi fin qui divisati arnesi continueranno ad essere quali erano intino ad ora, e sono stabiliti dalle mentovate determinazioni e dalle altre successive disposizioni a tal fine esistenti.

Art. V. — *Divisa assegnata alla scuola.*
(V. ora D. M. 8 maggio 1860).

*Partizione del personale addetto alla regia scuola militare d'equitazione
si permanentemente, si temporaneamente.*

(Si omette perchè surrogato colle disposizioni posteriori sovraccitate).

*Estratto di circolare N. 222 del 20 settembre 1845, contenente alcune
prescrizioni relative alla regia scuola militare di equitazione,
onde mandar ad effetto il nuovo ordinamento da S. M. datole.*

Al Comandante generale della Scuola d'equitazione,
all'Azienda generale di guerra,
ai Comandanti la divisione, brigate e reggimenti di cavalleria.

§ 31. Siccome la scuola supplir deve d'or innanzi coi fondi della massa economia alle spese tutte che si vogliano per le scuole da farsi agli uffiziali, bass'uffiziali e soldati ivi comandati, nè debbono i reggimenti sottostar per esse a spesa alcuna, così da quindi innanzi andranno a beneficio della massa di economia della scuola il risparmio conseguito sull'olio assegnato pei lumi delle scuderie dei cavalli ivi comandati, quanto il prodotto della vendita del loro letame.

§ 32. La scuola continuerà bensì come infino ad ora a far ragione ad ogni reggimento del prodotto della pelle dei cavalli ivi comandati che per avventura morissero o fossero uccisi.

§ 33. La scuola farà le disposizioni necessarie acciocchè tutti i marescialli d'alloggio, che saranno comandati presso la medesima, convivano ad una mensa comune, stabilita e regolata con norme simili a quelle che sono prescritte per le stesse mense nei reggimenti dal regolamento del 21 di luglio 1840, articoli 512, 513 e seguenti: se non che, trattandosi di una mensa comune a bassi

ufficiali di diversi corpi ed assieme conviventi per a tempo soltanto,

1° Sarà da procurarsi che tale mensa sia preferibilmente stabilita a prezzo fisso presso talun vivandiere, anzichè istituita ad economia;

2° Le spese dovranno essere generalmente regolate in modo da non far altro risparmio fuorchè quello strettamente necessario a supplire a quelle spese che sono a carico della massa d'ordinario dei marescialli d'alloggio;

3° E qualora poi ciò nullameno al 1° di luglio di ogni anno, la massa oradetta si troverà aver alcun fondo, dovrà questo essere ripartito ugualmente fra i reggimenti di cavalleria, ed esser loro dalla scuola pagato come beneficio devoluto alla massa d'ordinario dei marescialli d'alloggio.

§ 34. La scuola farà similmente che tutti i brigadieri e soldati, comandati presso la medesima, giusta il tenore del § 25, convivano insieme uniti ad un rancio comune stabilito con norme simili a quelle che sono prescritte pei corpi di cavalleria dal regolamento del 21 di luglio 1840, articoli 528, 529 e seguenti: se non che, siccome trattasi pur anche di uomini ascritti a corpi diversi ed insieme conviventi per a tempo solamente, così:

1° Il prodotto del risparmio della legna da ardere loro assegnata sarà devoluto alla massa loro d'ordinario;

2° Le spese vorranno essere regolate per modo a non far altro fondo, eccettuato quello necessario a supplire alle diverse spese che sono a carico della massa d'ordinario;

3° E qualora ad ogni modo, nel ritornar che faranno i brigadieri e soldati al 1° di luglio al proprio corpo, la massa loro d'ordinario abbiasi per avventura qualche fondo, dovrà questo essere ugualmente pure ripartito fra i diversi reggimenti di cavalleria e loro pagato come devoluto alla massa d'ordinario dei brigadieri e soldati del reggimento.

§ 35. Nel far partire i bass'ufficiali e soldati comandati presso la scuola, ogni reggimento avvertirà

1° Che i medesimi abbiano tutto intiero il proprio corredo con loro in tal buona condizione da far presumere che non debbano abbisognare durante il soggiorno loro presso la scuola di distribuzione veruna;

2° E di mandare alla scuola copia del loro assento, lo spec-

222

chio degli oggetti di corredo, di bardatura, delle armi e dei diversi arnesi di bufalo e coramo di cui ciascuno di essi si troverà fornito, lo specchio della massa loro individuale e delle ritenzioni che, occorrendo, abbiano da essere fatte in beneficio della medesima, e lo specchio signaletico dei cavalli che menano via con loro.